

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'

DEL PARCO DEL TABURNO CAMPOSAURO

Art. 1 - Il presente regolamento, in conformità al disposto della legge 06.12.1991, n.394 e della legge regionale n. 33/93 e ss.mm.ii., disciplina il funzionamento e formula gli indirizzi per la emanazione dei provvedimenti amministrativi della Comunità del Parco del Taburno Camposauro.

Art. 2 - La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti della Regione Campania e della Provincia di Benevento nonché dai Sindaci dei Comuni del Parco e dal Presidente della Comunità Montana del Taburno, o loro delegati.

La delega può essere a tempo indeterminato, fino a revoca o scadenza mandato politico, da notificare al Presidente della Comunità del Parco.

Art. 3 - La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco e delibera a maggioranza. Essa delibera con le procedure stabilite dal presente regolamento e, per quanto non previsto, dalle norme di legge in materia.

Art. 4 - La Comunità del Parco delibera le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco.

Quale Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco esprime il proprio parere, che è obbligatorio, nelle seguenti materie:

1. Regolamento del Parco;
2. Piano del Parco;
3. Bilancio di previsione e conto consuntivo;
4. Ogni altra questione, a richiesta di un terzo dei componenti

La Comunità del Parco adotta altresì il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 5 - La Comunità del Parco svolge verifiche generali sull'attuazione del piano pluriennale economico e sociale di cui all'art.14 della legge quadro 394/91.

Le verifiche di cui innanzi non possono essere svolte singolarmente, ma devono essere oggetto di decisioni della Comunità del Parco, che può demandare a uno o più componenti il compito di verificare e relazionare alla Comunità stessa su generali o specifiche attività dell'Ente Parco.

Art. 6 - La Comunità del Parco dura in carica fino a diversa disposizione di legge. I Presidenti e Sindaci o loro delegati, di cui all'art.2, rappresentano il proprio Ente sulla base dell'ultima tornata elettorale.

Art. 7 - La Comunità del Parco elegge, al suo interno, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti tra i membri della Comunità con votazioni separate e successive, a maggioranza (metà + 1) dei componenti assegnati alla Comunità.

Qualora dopo il secondo scrutinio, nessuno dei candidati ha conseguito la maggioranza richiesta, nella votazione successiva sarà sufficiente il raggiungimento della maggioranza relativa dei componenti presenti e votanti.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica 5 anni (o comunque fino a scadenza del proprio mandato elettorale) e possono essere rieletti una sola volta.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere sfiduciati a maggioranza assoluta dei componenti della Comunità previa presentazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti stessi.

Art. 8 – La Comunità del Parco designa per la formazione della Giunta dell'Ente Parco, due rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'area protetta, scelti tra i Sindaci o loro delegati. Per l'elezione dei rappresentanti da nominare all'interno della Giunta, ogni componente della Comunità del Parco potrà esprimere al massimo due preferenze durante la votazione. Risultano eletti i primi due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il più giovane di età.

Art. 9 - La Comunità del Parco, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei propri componenti.

In tal caso il Presidente convoca la Comunità entro il decimo giorno dalla richiesta stessa e la seduta dovrà tenersi entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso di richiesta di urgenza i tempi di cui innanzi sono dimezzati.

Art. 10 - La Comunità del Parco è convocata dal Presidente, che la presiede. Le sedute della Comunità del Parco non sono pubbliche.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Comunità è presieduta dal Vicepresidente.

Funge da Segretario un membro della Comunità.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed il direttore dell'Ente Parco.

Art. 11 - La convocazione dei componenti è fatta con nota inviata per posta elettronica certificata agli indirizzi pec degli Enti facenti parte della Comunità. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 48 ore prima della seduta.

Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e devono essere elencati gli argomenti sui quali la Comunità è chiamata a decidere. L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda convocazione, che può avvenire trascorse almeno sei ore dalla prima convocazione.

Le adunanze della Comunità del Parco di norma si tengono nella sede dell'Ente Parco ma possono essere convocate in qualsiasi comune facente parte dell'area protetta.

I documenti relativi alla seduta sono messi a disposizione presso la sede dell'Ente Parco, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

Art. 12 - Le sedute della Comunità del Parco sono convocate in prima e seconda convocazione, e sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, ed un quarto degli stessi in seconda nella quale possono essere trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della seduta i soggetti titolari di più rappresentanze (cioè in possesso di delega di enti sovracomunali) vanno computati per il numero di Enti che rappresentano. Parimenti essi esprimono un numero di voti pari alle rappresentanze di cui sono titolari.

Art. 13 - In caso di votazione le decisioni vengono adottate a maggioranza dei votanti.

La seduta dovrà essere dichiarata deserta, qualora trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale. Del fatto sarà reso verbale.

Nel numero di componenti richiesto per la validità della seduta si computano anche le rappresentanze che dichiarano di astenersi dal voto.

Art. 14 - All'inizio della seduta, a cura del Presidente, si procede all'appello dei componenti per l'accertamento dell'esistenza del numero legale e della validità dell'adunanza.

Fatto l'appello nominale ed accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente durante lo svolgimento della seduta non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale, a meno che non ne facciano espressa richiesta uno o più componenti.

La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Art. 15 - I Componenti della Comunità che intendono parlare su di un argomento all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

Gli interventi non devono eccedere normalmente la durata di cinque minuti. Il Presidente può concedere una deroga ai tempi assegnati.

Art. 16 - Nessun componente della Comunità può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Non è consentito interrompere chi ha la parola. L'intervento deve riguardare unicamente le materie in esame.

E' consentito al Presidente interrompere gli interventi ove ricorrano motivi di garanzie del rispetto delle norme del regolamento.

Art. 17 - Il Presidente può impedire la parola ad un componente che sia stato richiamato due volte al rispetto delle norme del regolamento senza che costui ne abbia tenuto conto.

Art. 18 - I richiami riguardanti il rispetto del regolamento o l'ordine del giorno, o l'ordine di lavoro, o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale.

Art. 19 - Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano. Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "Si" e del "No" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta immediatamente dopo la proclamazione dei risultati e, in ogni caso, prima che si passi all'esame di altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni si possono adottare a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti. In tal caso il Presidente accerta il numero ed il nome dei votanti e degli assenti, ed effettua le operazioni di spoglio dei voti assistito da due componenti nominati scrutatori. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.

Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera l'Assemblea seduta stante.

Il Presidente può sciogliere la seduta tutte le volte che si verificano eventi atti a turbare l'ordine pubblico.

Art. 20 – Il Presidente dell'Ente Parco ed il direttore partecipano alle sedute della Comunità e possono, a richiesta dei componenti, esprimere pareri. Tali pareri saranno annotati a verbale.

Art. 21 - La Comunità può costituire, con apposita delibera, commissioni tematiche con il compito di elaborare proposte come previsto dalla legge 394/91 e dalla Legge regionale 33/93 e ss.mm.ii. Le commissioni possono avvalersi di esperti esterni nelle materie oggetto della proposta. La delibera di istituzione delle Commissioni ne stabilisce le modalità di costituzione e la durata.

Art. 22 - Il processo verbale dell'adunanza della Comunità deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con la indicazione di quelli che si sono astenuti o sono stati contrari.

Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale dichiarazioni attinenti all'ordine del giorno.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e vengono letti ed approvati dalla Comunità nella seduta stessa o in quella successiva.

Art. 23 - Per il rilascio di copia degli atti prodotti dalla Comunità del Parco si applica la normativa vigente.